

Allegato 3

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER MINORI E DISABILI e di AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE PER MINORI E FAMIGLIE

(ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 117/2017)

L'anno 2024 il giorno _____ nel mese di _____, in Santa Teresa di Riva

TRA

Il Comune di Monteiasi, con sede legale in Via F. Crispi n. 1 , nella persona del Responsabile della I Area;

e

....., in persona del legale rappresentante, con sede in..... ,
alla via/piazza, n.....(CAP), p.iva.....,C.F.
....., d'ora innanzi anche solo denominato "Ente attuatore";

Premesso che

in attuazione della Deliberazione della Giunta Municipale n. 114 del 03.10.2024, è stato formulato e pubblicato avviso pubblico per l'individuazione degli Enti del Terzo Settore con cui attivare la co-progettazione, volta all'elaborazione congiunta della progettazione definitiva degli interventi e delle attività previste nello stesso avviso, e a seguito dell'individuazione della migliore proposta giusta determina dirigenziale n. del _____per la realizzazione dell'insieme degli interventi e delle azioni co-progettate.

PRESO ATTO degli esiti della co-progettazione e del Progetto definitivo scaturito in sede di tavolo tecnico tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente del Terzo Settore ammesso alla co- gestione;

RILEVATO CHE la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente attuatore degli interventi, auto dichiarati nell'ambito della procedura, ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Per quanto sopra,

SI CONVIENE E SI CONCLUDE QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di co-gestione, finalizzato alla realizzazione degli interventi declinati nel Progetto definitivo elaborato in sede di tavolo tecnico.

L'Ente attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Monteiasi siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, l'Ente attuatore assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione avrà la durata dalla stipula della presente convenzione fino al

Art. 3 - Risorse messe a disposizione dall'Ente Attuatore

Per la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto definitivo ed ossia:

-struttura ubicata alla Via P. Carillo di circa mq ---- e composta da :

sala polifunzionale con arredi n. 3

palestra

cucina

medicheria

Art. 4 - Risorse umane adibite alle attività del Progetto

Le risorse umane, impiegate nelle attività del progetto, avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente attuatore stesso.

Il personale dell'Ente attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile – Coordinatore Tecnico di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà il referente Sig. _____ che curerà i rapporti con il Comune e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

L'Ente attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia, nonché dal

CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ed eventuali contratti integrativi.

Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – Procedura di monitoraggio

Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, il comune e l'Ente attuatore si impegnano a effettuare verifiche e aggiornamenti a cadenza almeno trimestrale, o altra frequenza temporale definita in sede di co-progettazione per l'intera durata del Progetto.

Art. 6- Assicurazioni

L'Ente attuatore, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Monteiasi provvede alla copertura assicurativa di legge, delle risorse umane impiegate, a qualunque titolo nelle attività, di cui alla presente convenzione e per gli eventuali danni cagionati a cose e/o a terzi polizza n. _____ del _____ stipulata con la compagnia assicuratrice _____.

L'Ente attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Ente attuatore si impegna a contrarre adeguata copertura assicurativa, valida per tutto il periodo della convenzione, per i danni che possano derivare agli utenti, al proprio personale o che questi dovessero causare agli utenti, alle loro cose, alle strutture ed attrezzature di terzi, esonerando il comune da ogni responsabilità al riguardo. Il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc., c. 2, e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a prima richiesta.

Art. 7 – Canone Agevolato da versare al comune

La corresponsione del Canone agevolato, pari a € 30.000,00 all'anno, per l'utilizzo della struttura, avverrà in due soluzioni: il 50% (€ 15.000,00) entro la data del 01 giugno e il restante 50% entro il 01 dicembre.

Il canone è da corrispondere a partire da un anno successivo alla data di autorizzazione al funzionamento al funzionamento della struttura. Durante tale anno La Coop dovrà avere ultimato le procedure per l'accreditamento al portale telematico delle strutture e dei servizi della Regione Puglia.

L'amministrazione, in caso di mancato pagamento del canone di compartecipazione, previa formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un tempo di 15 giorni, qualora dovesse perdurare l'inadempimento sarà legittimata alla risoluzione della convenzione.

Art. 8 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con l'amministrazione precedente. Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni, il subentro nella convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dall'amministrazione proponente che può esprimersi a sua discrezione.

Art. 9 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione

L'Ente attuatore semestralmente dovrà presentare all'ufficio sociale una relazione di monitoraggio in ordine ai risultati di gestione della struttura in termini quali-quantitativi. L'ente attuatore dovrà distribuire questionari di *customer satisfaction* per testare il grado di soddisfacimento dell'utente così da monitorare il livello di qualità/utilità del servizio percepita dall'utenza e quella attesa. Unitamente alla relazione si dovrà inoltrare una scheda di sintesi di elaborazione dei dati acquisiti attraverso l'acquisizione dei modelli compilati dall'utenza.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. In tale contesto, ciascuna Parte garantisce l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dati in parola e, più in generale, di puntualmente applicare alla propria organizzazione il Reg. UE 679/2016 (GDPR), il D. Lgs. 196/2003 e s.m. e il D. Lgs. 101/2018 nonché ogni provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 12 – Risoluzione della convenzione

Il Comune può risolvere in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni a mezzo PEC, la presente Convenzione per grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero per:

- provata inadempienza da parte dell'Ente Attuatore degli impegni previsti nei precedenti articoli;
- gravi violazioni in ordine all'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, contestate e non eliminate dall'Ente Attuatore entro il termine concesso, anche a seguito di diffide formali da parte dell'amministrazione.

L'amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento. In tale evenienza verrà data comunicazione preventiva con sessanta giorni di anticipo.

Art. 13 - Responsabilità e Sicurezza

L'Ente attuatore provvede agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza e riconducibili all'asesto strutturale dei luoghi, quali altresì la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e il piano di sicurezza;

Art. 14 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 15– Controversie

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Convenzione, che non potessero essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Taranto

Art. 16 – Allegati

È da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegato, il Progetto definitivo che verrà predisposto in sede di co- progettazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 bis della legge 241/1990.

Per l'Ente del Terzo Settore

Per il Comune

